

Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista – Cass. n. 1517/2021

Credito - credito fondiario - Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Fattispecie.

L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1231](#), [Cod_Civ_art_1813](#), [Cod_Civ_art_1814](#), [Cod_Civ_art_1852](#)

corte

cassazione

1517

2021